

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2006

che approva il piano di vaccinazione preventiva contro il virus di sottotipo N5 dell'influenza aviaria in determinate aziende della Renania settentrionale-Vestfalia presentato dalla Germania a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4906]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/705/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

Articolo 1

Piano di vaccinazione preventiva

considerando quanto segue:

1. Il piano di vaccinazione preventiva contro il virus di sottotipo N5 dell'influenza aviaria ad alta patogenicità applicabile fino al 30 settembre 2008, presentato dalla Germania il 24 agosto 2006, è approvato.

(1) La Germania ha recentemente constatato la presenza del virus A, sottotipo H5N1, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in un alto numero di volatili selvatici. Focolai della malattia sono stati registrati anche in un'azienda avicola e in uno zoo.

La vaccinazione preventiva viene praticata mediante un vaccino con il virus inattivato di sottotipo H5N2 dell'influenza aviaria in tre aziende avicole selezionate nella Renania settentrionale-Vestfalia (Germania) conformemente al piano.

(2) La vaccinazione contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 può risultare un valido strumento di prevenzione e controllo della malattia. Tale pratica tuttavia non è stata ancora applicata nelle aziende avicole tedesche.

2. Le aziende avicole di cui al paragrafo 1 sono oggetto di sorveglianza ufficiale e di opportune misure di biosicurezza, come stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.

(3) La Germania intende raccogliere ulteriori dati sull'utilizzo della vaccinazione attraverso un'ampia ricerca sul campo.

3. Il programma di vaccinazione preventiva va realizzato in maniera efficace.

(4) Il 24 agosto 2006 la Germania ha presentato per approvazione un piano di vaccinazione preventiva da effettuarsi in tre aziende commerciali situate nella Renania settentrionale-Vestfalia nel contesto di uno studio destinato a valutare l'efficacia di un vaccino contro il virus di sottotipo N5 dell'influenza aviaria somministrato a pollame tenuto all'aperto in condizioni normali.

4. La Commissione pubblica il programma di vaccinazione preventiva.

Articolo 2

Misure volte a limitare la circolazione

(5) Il piano di vaccinazione preventiva presentato contiene le informazioni prescritte dall'articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE ed è conforme alla strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA). In seguito a una valutazione e a uno scambio di opinioni con la Germania appare opportuno approvare il piano.

1. L'autorità competente assicura quanto segue:

- a) il pollame nonché le uova, le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame delle aziende di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (in seguito: «pollame e altri prodotti avicoli») non vengono allontanati da tali aziende;

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

b) durante l'attuazione del piano di vaccinazione preventiva nelle aziende di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non vengono introdotti pollame o altri volatili.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a) e conformemente al piano di vaccinazione preventiva l'autorità competente può autorizzare i seguenti spostamenti di pollame e altri prodotti avicoli:

- a) il trasferimento verso il laboratorio nazionale di riferimento per l'influenza aviaria in Germania;
- b) il trasporto ai fini dell'eliminazione immediata in Germania in seguito al prelievo di campioni adeguati destinati a tale laboratorio.

Articolo 3

Pulizia e disinfezione delle aziende e dei mezzi di trasporto

1. L'autorità competente assicura che le aziende avicole di cui all'articolo 1, paragrafo 1 vengano pulite e disinfettate conformemente alle istruzioni dell'autorità competente dopo la rimozione di tutto il pollame da dette aziende.

2. L'autorità competente assicura che tutti i mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti del pollame e degli altri prodotti avicoli vengano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto

con disinfettanti e secondo metodi approvati dall'autorità competente.

Articolo 4

Relazioni

La Germania presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente direttiva.

Essa presenta relazioni trimestrali al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali a partire dal 3 ottobre 2006.

Articolo 5

Destinatari

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione